

L'Autorizzazione Unica Ambientale in relazione con le altre normative di settore

Le modifiche dell'AUA in materia di scarichi

A cura di Mauro Kusturin

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, ovvero il *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale ...”* è ancora spunto di riflessioni: questo contributo va ad analizzare l'argomento delle modifiche che possono sopraggiungere a un'autorizzazione unica già rilasciata.

A tal proposito, il Decreto AUA definisce *“modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente”* (art. 2, comma 1 let. f)); il Regolamento stabilisce altresì, alla let. g) dell'art. 2, la definizione di *“modifica sostanziale di un impianto”* come *“ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente”*.

A questa duplice definizione, corrispondono altrettante procedure: infatti, il DPR n. 59/2013, con l'articolo 6, dispone, al 1° comma, che *“Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione”*.

Per le modifiche sostanziali, il successivo comma stabilisce che *“Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4”*, quindi, in effetti richiede *ex novo* un'autorizzazione unica che andrà

a sostituire la precedente *in toto*, anche per il termine di durata dei 15 anni, che decoreranno dal rilascio della nuova AUA.

Inoltre, nei casi delle modifiche battezzate dal gestore “non sostanziali”, l'autorità competente, ai sensi del comma 3 del citato articolo 6, *“se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.”*

Il regolamento AUA, sempre in materia di modifiche, con l'ultimo comma del sopracitato articolo, prevede delle possibili deleghe alle Regioni (e Province Autonome): difatti, queste ultime *“possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1”*.

Le definizioni di modifiche dell'AUA sono state mutate dalle norme in materia di emissioni in atmosfera, le quali sono confluite nella parte V del D. Lgs. n. 152/2006: il TUA, infatti, definisce, con l'art. 268 comma 1 let. m), la *“modifica dello stabilimento”* come *“installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati”*.

Il precedente comma, alla let. m-bis), definisce *“modifica sostanziale”* la *“modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista*

dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo”.

Anche le definizioni richiamate nel succitato testo hanno lo stesso indirizzo: infatti, in materia di VIA, VAS e IPPC, la “*modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto*” è “*la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*”.

Inoltre, per il citato comma 21 dell'art. 275 (Emissioni di cov) costituisce “*modifica sostanziale*:

- a) *per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;*
- b) *qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;*
- c) *qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili”*

Discorso essenzialmente diverso si ha nelle modifiche in materia di scarichi: qui la norma di settore non specifica così bene cosa si intende per “*modifica*” o “*modifica sostanziale*”: l'unico richiamo alle modifiche si ha nell'art. 124 della Parte III del D. Lgs. n. 152/06.

Il citato articolo, al comma 12, stabilisce che per “*insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle*

ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari”.

Sul 12° comma, corre l'obbligo fare delle importanti riflessioni.

Per il comma in questione quindi è necessario:

- richiedere una nuova autorizzazione se il nuovo scarico ha delle “*caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello dello scarico preesistente*”;
- comunicare all'autorità competenze che il nuovo scarico non ha “*caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello dello scarico preesistente*”.

Da sottolineare che le caratteristiche quali-quantitative dello scarico sono le uniche condizioni; lascia molto perplessi, infatti, la possibilità di poter trasferire “*attività ... in altro luogo*” effettuando una semplice comunicazione: qui i dubbi sono molteplici, in quanto, non si può ritenere ancora idonea un'autorizzazione allo scarico per uno stabilimento che trasferisca la propria attività da un sito a un altro, posto in un Comune\Provincia\Regione diversa, senza che ciò comporti modifiche alle “*caratteristiche ... dello scarico preesistente*”.

Personalmente, già nel maggio 2011, ritenni che il comma in questione fosse privo dei termini “preventivamente” e “sostanzialmente”, che, posizionati come di seguito riportato, garantirebbero una corretta e logica interpretazione della norma: “*Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente **“sostanzialmente”** caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta **“preventivamente”** una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia **“sostanzialmente”** caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere **“preventivamente”** data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.*”

I due termini inseriti hanno, il primo, un presupposto tecnico-pratico, in quanto la variazione quali-quantitativa di uno scarico prevede che vi sia uno scostamento da parametri ben definiti; parametri che negli scarichi variano di continuo sia a livello qualitativo (un'analisi difficilmente è perfettamente uguale alla precedente), che a livello quantitativo (la semplice portata di uno scarico può variare continuamente); il secondo, un fondamento giuridico (ricordiamo il disposto del comma 1 dell'art. 124: *"Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"*). Quindi, ai fini di una corretta e chiara applicazione del principio normativo, il comma in questione andrebbe profondamente rivisto in termini tecnici.

In verità, sulla base di un discorso tecnico potremmo spingerci oltre e chiederci se ha senso il termine *"diverse"* dopo le caratteristiche quali-quantitative nei casi in cui le modifiche anche minime incidano in modo migliorativo e sostanziale sulla qualità o sulla quantità di uno scarico preesistente: qui la riflessione corre sulla logica utilità di predetto disposto normativo e su quanto riportato nel Regolamento AUA.

Pertanto, dalla lettura combinata degli articoli 2 e 6 del DPR AUA e dell'art. 124 del TUA, in materia di autorizzazione allo scarico e della relativa autorizzazione unica ambientale che la sostituisce, si può definire *"modifica sostanziale"* quella *"da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente"* che *"possa produrre effetti **negativi e** significativi sull'ambiente"*.

La sottolineatura *"**negativi e** ..."* risulta quantomeno necessaria, perché la variazione quali-quantitativa dello scarico non solo deve essere significativa (o sostanziale), ma anche negativa: tutto ciò lascia, comunque, più di qualche dubbio, per il quale si renderebbe opportuno un intervento del legislatore per chiarire definitivamente l'argomento *"modifiche"* in materia di scarichi.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 22 febbraio 2018